

S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - 501 REG.DEC.

OGGETTO: CUP E98G06000810002 – CIG 6040462AEC - Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara in Trieste. Presa d'atto della costituzione del Collegio consultivo tecnico (art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120). Presa d'atto dell'emissione della Determinazione n. 1 da parte del CCT e determinazione della spesa a carico dell'ASUGI.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**
il giorno dieci del mese di GIUGNO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: CUP E98G06000810002 – CIG 6040462AEC - Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara in Trieste. Presa d'atto della costituzione del Collegio consultivo tecnico (art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120). Presa d'atto dell'emissione della Determinazione n. 1 da parte del CCT e determinazione della spesa a carico dell'ASUGI.

Premesso che:

- con decreto n. 564 dd. 22 giugno 2020, che si intende qui integralmente richiamato, è stata disposta l'aggiudicazione del contratto per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e della realizzazione del nuovo Burlo Garofolo all'impresa RIZZANI DE ECCHER S.p.A. per un importo di lavori di € 108.993.244,23;
- in data 7 ottobre 2020 è stato stipulato il contratto d'appalto in epigrafe;
- l'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto la costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico, fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, presso ogni stazione appaltante;

atteso che la citata disposizione prevede che la costituzione di tale Collegio debba avvenire prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del citato decreto legge e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;

tenuto conto che la disposizione stabilisce che il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento;

rilevato che l'art. 6, comma 2, citato dispone che i componenti del Collegio possano essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte e che nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine suindicato, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse;

considerato che l'esercizio di tale funzione è di particolare rilevanza per la Stazione Appaltante, al fine di procedere al corretto completamento delle prestazioni contrattuali, entro i relativi termini, garantendo il rispetto del quadro economico;

rilevato che il Collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente;

considerato che si è ritenuto opportuno, anche per esigenze di contenimento dei costi, procedere alla costituzione del menzionato Collegio, in numero di tre componenti, stabilendo che sia sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, dal 31 dicembre 2021, in qualsiasi momento, su accordo tra le parti;

atteso che la disposizione citata prevede, altresì, che:

- i componenti del Collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti, nella misura del 50%, e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte;
- in mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo;
- in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo;
- il compenso è liquidato dal Collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto;
- i compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste;

considerato che le determinazioni del Collegio consultivo tecnico assumono particolare rilevanza in riferimento al contratto di appalto, stante il fatto che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 precisa che "l'inosservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali";

tenuto conto che la natura degli interventi e le problematiche sinora emerse comportano per la Stazione appaltante l'esigenza di individuare un componente in grado di fornire risposte competenti e tempestive, in quanto l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce, tra l'altro, che "salva diversa previsione di legge, le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza";

rilevato che è essenziale, oltre ad una solida preparazione giuridica nel campo degli appalti pubblici, anche una dettagliata conoscenza delle vicende che hanno caratterizzato l'appalto sino ad ora, particolarmente complesse;

considerato che l'affidamento di tale incarico presenta caratteristiche riconducibili all'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 17, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede una serie di esclusioni dall'applicazione del medesimo, tra le quali sono previsti i servizi legali ivi dettagliati ai nn. 1 e 2: incarichi di consulenza ed assistenza legale preparatoria ad una attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, atteso che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che le determinazioni del Collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse;

rilevato che le Linee Guida ANAC n. 12, relative all’Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con riguardo agli incarichi di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), citato, stabiliscono che “Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico” e che “L’affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”;

attesto che, per le motivazioni di cui sopra, la Stazione Appaltante ha ritenuto di individuare, quale componente nominato dalla Stazione appaltante, l’Avv. Marco A. Monaco, quale soggetto in possesso della alta e specialistica professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico in parola, in quanto affermato in ambito nazionale per la particolare competenza nell’esecuzione degli incarichi di consulenza giuridico legale in tale ambito, oltre che per la specifica conoscenza dell’appalto in oggetto e del suo complesso procedimento;

vista la nota prot. gen. ASUGI n. 56974-P dd. 31.07.2020 con cui la Stazione appaltante ha comunicato alla Rizzani de Eccher S.p.A. il nominativo dell’Avv. Monaco quale componente di parte;

preso atto che con nota prot. gen. ASUGI n. 58643-A dd. 06.08.2020 l’impresa appaltatrice ha reso noto di aver individuato il proprio componente di parte nella figura dell’Avv. Alfredo Biagini del Foro di Roma, con studio in Roma, via Monte Zebio 30 e Venezia, Piazzale Roma 466/g;

tenuto conto che con nota prot. gen. ASUGI n. 85439-A dd. 09.11.2020 l’avvocato Monaco ha comunicato alla Stazione Appaltante che i componenti di parte dell’Organismo in parola hanno congiuntamente designato, quale terzo componente con funzioni di Presidente, il dott. Sergio De Felice, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato;

vista la nota prot. gen. ASUGI n. 95270-A dd. 09.12.2020 con cui il dott. Sergio De Felice ha trasmesso l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di Presidente del Collegio in argomento da parte dell’Organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa;

visto il Verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico dd. 11.12.2020, assunto al prot. gen. ASUGI al n. 97499-A in data 15.12.2020 con cui, tra l’altro, i componenti del CCT hanno confermato di accettare l’incarico loro conferito;

rilevato che per la determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio, l’art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito in L.120/2020, stabilisce che vada quantificato richiamando, nel caso di specie, quanto previsto dal DM n. 55/2014, recante *“Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”* e s.m.i.;

richiamato l’art. 17 del Contratto, rep. n. 5 dd. 7 ottobre 2020, con la Rizzani de Eccher S.p.A. in cui si stabilisce che l’onere del compenso spettante al Presidente del CCT sarà suddiviso in egual misura tra le parti previa condivisione dell’importo;

tenuto conto che non risulta possibile individuare, in via preventiva, in modo preciso, il compenso da destinare ai componenti del suddetto Collegio, dal momento che qualora le determinazioni del collegio consultivo tecnico abbiano la natura del lodo contrattuale, previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, si applicheranno le citate tariffe, previste per l'attività arbitrale irrituale, mentre in tutti gli altri casi si applicheranno le suddette tariffe, previste per le attività stragiudiziali;

atteso che, dopo attenta e approfondita istruttoria, l'Azienda ha comunicato alla Rizzani de Eccher S.p.A. il criterio stabilito per il calcolo dei compensi spettanti ai componenti del Collegio in parola a seguito dell'emissione delle determinazioni di competenza, consistente nell'applicazione delle tariffe professionali minime di cui al DM n. 55/2014, recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*" e s.m.i, con una riduzione complessiva del 50% (spese generali incluse) e successiva maggiorazione del 10% per la figura del Presidente;

considerato che l'appaltatore, con propria nota dd. 05.05.2021, assunta al prot. gen. ASUGI al n. 41390-A in data 05.05.2021, ha condiviso le impostazioni sopra riportate aderendo ai relativi contenuti;

preso atto che in data 26.03.2021 il CCT ha emesso, nei termini previsti dalla norma, la Determinazione n. 1, assunta al prot. gen. ASUGI in data 29.03.2021 al n. 28603-A;

tenuto conto che è stato conseguentemente determinato il corrispettivo dovuto a seguito dell'emissione della citata determinazione n.1, avente i contenuti di lodo contrattuale, nell'importo di euro: 17.292,55 (IVA ed oneri esclusi) per ciascun componente di nomina di parte ed € 19.021,81 (oneri esclusi) per il Presidente, da ripartire equamente tra le parti nella misura di €. 17.292,55 (IVA ed oneri esclusi) per il componente di parte ed €. 9.510,91 (oneri esclusi) per il Presidente;

considerato che in virtù dell'emissione della citata Determinazione n. 1, al Collegio Tecnico Consultivo non spetta alcun gettone unico onnicomprensivo;

preso atto che la l'art. 6, c. 7, della citata L. 120/2020, stabilisce che i compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera;

rilevato che il provvedimento è proposto dal RUP nonché Direttore della S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f.;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, per l'appalto dei lavori di

riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e realizzazione del nuovo Burlo Garofolo in Trieste così composto:

- Presidente del Collegio: dott. Sergio De Felice, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato;
 - Componente di parte della Stazione Appaltante: avv. Marco Monaco dello studio NCTM di Milano;
 - Componente di parte dell'Appaltatore: avv. Alfredo Biagini del Foro di Roma;
2. di prendere atto che il Collegio Consultivo Tecnico in parola, ha emesso la Determinazione n. 1 dd. 26.03.2021, assunta al prot. gen. ASUGI in data 29.03.2021 al n. 28603-A;
3. di provvedere al pagamento al CCT del corrispettivo a carico dell'ASUGI, a seguito dell'emissione della Determinazione n. 1, nei seguenti termini:
- compenso spettante al Presidente, dott. Sergio De Felice: €. 9.510,91 (oneri esclusi) per complessivi €. 11.841,08 (oneri accessori per complessivi 24,5% inclusi);
 - compenso spettante al componente di parte ASUGI avv. Marco Monaco: €. 17.292,55 (IVA e CPA esclusi) per complessivi €. 21.940,79.

La spesa conseguente al presente provvedimento di €. 33.781,87 farà carico alla voce "imprevisti" del quadro economico dell'intervento di Riqualificazione dell'ospedale di Cattinara e realizzazione del nuovo Burlo Garofolo (CUP E98G06000810002), di cui al decreto ASUGI n. 564 dd. 22 giugno 2020, e sarà imputata al conto 20.900 del bilancio aziendale per l'esercizio di competenza con riserva di successiva imputazione al conto 20.200.200.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f.
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 10/06/2021 12:28:41

IMPRONTA: 65C02503EDE22E525888FD879A79A2A3712328037B957324B45547425F2B5193
712328037B957324B45547425F2B51931E20B883575FC62BB9A03CD74CA0F0A8
1E20B883575FC62BB9A03CD74CA0F0A8DE8088702496A12B9E18BB169A7EBABA
DE8088702496A12B9E18BB169A7EBABAA7E4D014255B497340818CBFFA4F7DF0

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 10/06/2021 12:58:45

IMPRONTA: 7C4F60BB1AD797B5104AF39B8B597A8AB29D55CA2D569CBF8B5456184B794B90
B29D55CA2D569CBF8B5456184B794B9058179D02197098161F04B2E5A85E7B77
58179D02197098161F04B2E5A85E7B77EC70B725BEFFA18868ECA50836161ACA
EC70B725BEFFA18868ECA50836161ACABA15D506A804DF747B540B5694BDA555

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 10/06/2021 14:23:17

IMPRONTA: A2859097F1540BE99A173EA0A109D16EB207E5FD81220F6920077BFC82DDD919
B207E5FD81220F6920077BFC82DDD919858F1EC29979AB01BA9E49FBC0FE0336
858F1EC29979AB01BA9E49FBC0FE0336191E2D8E44FCB5B6C8F5345DFBD2223E
191E2D8E44FCB5B6C8F5345DFBD2223E51838EA3376325A8A291294457C68C96

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 10/06/2021 14:55:55

IMPRONTA: 65EDB4B7FC5F696C9EEB388E371334D02CAF3E5D0038443C850050271A1064ED
2CAF3E5D0038443C850050271A1064ED2CD46CD158665C4BC5976D6224370B98
2CD46CD158665C4BC5976D6224370B988E5ADE86BA11D79A0BF037A156C58416
8E5ADE86BA11D79A0BF037A156C58416BC8D000A0644BC8AB613AD4D74BB2CF5